

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

910.181

del 22 settembre 1997 (Stato 1° gennaio 2012)

*Il Dipartimento federale dell'economia*¹,

visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3^{bis}, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1 e 2, 16h, 16k capoverso 1, 17 capoverso 2, 23, 24a e 33a capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997² sull'agricoltura biologica; d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno,³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali⁴

Art. 1⁵ Prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato 1 sono autorizzati nell'agricoltura biologica.

Art. 2 Concimi⁶

I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell'allegato 2 sono autorizzati nell'agricoltura biologica.

Art. 3⁷ Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la trasformazione di derrate alimentari

¹ Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuato il vino, possono essere utilizzati:

- a. prodotti e sostanze di cui all'allegato 3 parti A, B e D;

RU 1997 2519

¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 910.18

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 1° dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5975).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 25 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4292).

⁶ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del DFE del 13 mar. 2001 (RU 2001 1322). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6337).

- b. preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari; gli enzimi destinati ad essere utilizzati come additivi alimentari devono essere inclusi nell'allegato 3 parte A;
 - c. prodotti e sostanze di cui all'allegato 3 numero 24 lettere a e d dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005⁸ sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), che all'articolo 6 capoverso 8 lettera a OCDerr vengono definiti «aromi naturali», «sostanze aromatiche naturali» o «estratti di aromi»;
 - d. acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base), generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari;
 - e. minerali, compresi oligoelementi, vitamine, amminoacidi e micronutrienti, unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge.
- ² Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica:
- a. gli additivi alimentari ai sensi dell'allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici sono evidenziati con un asterisco, sono considerati ingredienti di origine agricola;
 - b. preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b–e e sostanze di cui all'allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.
- ³ Sono fatte salve le disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari.

Art. 3a⁹ Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la trasformazione di lievito

¹ Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

- a. sostanze di cui all'allegato 3 parte C;
- b. prodotti e sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere b e d.

² Per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l'estratto o l'autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

⁸ RS 817.022.21

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6337).

Art. 4 Elenco di Paesi

I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati nell'allegato 4 con le specificazioni necessarie possono essere commercializzati con la designazione prevista per l'agricoltura biologica.

Art. 4a¹⁰ Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione biologica di animali da reddito

¹ Per quanto concerne le esigenze proprie della specie poste alla detenzione biologica di animali da reddito sono applicabili le disposizioni secondo l'allegato 5.

² Le esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno nonché altre caratteristiche relative al ricovero delle varie specie di animali sono contemplate nell'allegato 6.

Art. 4b¹¹ Alimenti per animali

¹ Le materie prime per alimenti per animali (materie prime) e gli additivi secondo l'ordinanza del 26 ottobre 2011¹² sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, che soddisfano le esigenze supplementari di cui all'allegato 7, sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.

² Se, per i non ruminanti, si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell'azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, l'acquisto di alimenti non biologici è ammesso di comune accordo con l'ente di certificazione. La quota degli alimenti non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere annualmente, per quanto concerne la sostanza secca, il 5 per cento del consumo totale per categoria di animali non ruminanti.¹³

Art. 4c¹⁴ Prodotti per la pulizia e la disinfezione

I prodotti per la pulizia e la disinfezione secondo l'allegato 8 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.

Art. 4d¹⁵

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 23 ago. 2000 (RU 2000 2508). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 1° dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5975).
RS 916.307.1

¹² Applicabile fino al 31 dic. 2012.

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 18 nov. 2009 (RU 2009 6337). Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

Sezione 2:¹⁶ Esigenze riguardanti l'apicoltura e i prodotti dell'apicoltura

Art. 5 Superficie agricola utile

Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.

Art. 6 Principio della globalità aziendale

¹ Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza.

² Singoli apiari possono avere un'ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all'articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.

Art. 7 Conversione

¹ Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono caratterizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la conversione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologica non è consentita durante il periodo di conversione.

² Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all'articolo 16.

Art. 8 Origine delle api

¹ Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di *apis mellifera* e dei loro ecotipi locali.

² Per il rinnovo degli apiari, nell'unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 10 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

^{2bis} Per gli esami funzionali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del 14 novembre 2007¹⁷ sull'allevamento di animali, le api che non provengono da aziende biologiche possono essere tenute nell'azienda biologica, a condizione che siano collocate in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In questo caso non vi è un periodo di conversione.¹⁸

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).

¹⁷ RS 916.310

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

³ In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l'autorizzazione scritta dell'ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l'acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.¹⁹

Art. 9 Ubicazione degli apiari

L'ubicazione degli apiari deve:

- a. essere tale che nel raggio di 3 km dall'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un'influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti apicoli;
- b. essere sufficientemente distante da eventuali fonti di contaminazione non agricole quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti ecc. L'ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
- c. garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l'accesso all'acqua per le api.

Art. 10 Registro dell'ubicazione degli apiari

¹ L'apicoltore fornisce all'ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell'ubicazione delle arnie, con l'indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), melata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d'imballaggio. Se il Dipartimento federale dell'economia non ha designato alcuna zona o regione di cui all'articolo 16^h capoverso 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, l'apicoltore è tenuto a fornire all'ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza.²⁰

² L'ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

Art. 11 Registro degli apiari

Per ogni colonia l'apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:

- a. l'ubicazione degli alveari;
- b. i dati sull'identificazione delle colonie (secondo l'O del 27 giu. 1995²¹ sulle epizootie - controllo degli effettivi delle colonie d'api);
- c. i dati sull'alimentazione artificiale;
- d. l'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.

Art. 12 Nutrizione

¹ Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.

² La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

³ Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l'autorizzazione dell'ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).²²

⁴ La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.

⁵ Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.

Art. 13 Profilassi

¹ La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

- a. selezione di razze resistenti adeguate;
- b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento periodico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con prodotti autorizzati nell'apicoltura biologica elencati nell'allegato 8, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

²¹ RS 916.401

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

² L'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.

Art. 14 Trattamenti veterinari

¹ Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995²³ sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.

² I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l'eucaliptolo o la canfora per la lotta contro la *Varroa jacobsoni*.

³ Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l'uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.

⁴ Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la *Varroa jacobsoni*.

⁵ Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono essere trasmesse all'ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.

⁶ Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.

⁷ Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.

Art. 15 Metodi di gestione zootecnica

¹ La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura è vietata.

² Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse. Fa eccezione la spuntatura delle ali delle api regine per eseguire esami funzionali con-

formemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 14 novembre 2007²⁴ sull'allevamento di animali.²⁵

³ La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell'istinto sciamatorio. L'uso di api modificate geneticamente non è consentito.²⁶

⁴ La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l'infestazione da *Varroa jacobsoni*.

⁵ L'uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato.

⁶ Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

⁷ L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

Art. 16 Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell'apicoltura

¹ Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

² Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizootie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

³ La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L'ente di certificazione può autorizzare l'uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio.

⁴ Per l'estrazione del miele è vietato l'impiego di favi che contengano covata.

⁵ Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato 1.

⁶ Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

⁷ Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato 8.

²⁴ **RS 916.310**

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

Sezione 2a:²⁷ Certificato di controllo per le importazioni

Art. 16a Rilascio del certificato di controllo

¹ Il certificato di controllo è rilasciato:

- a. dall'autorità o dall'ente di certificazione di cui all'allegato 4 per importazioni giusta l'articolo 23 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
- b.²⁸ dall'autorità o dall'ente di certificazione dell'esportatore nel Paese d'origine per importazioni di cui agli articoli 23a e 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

² Prima di rilasciare il certificato di controllo l'autorità o l'ente di certificazione competente giusta il capoverso 1:

- a. controlla tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
- b.²⁹ effettua un controllo fisico dell'invio in questione o deve aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell'esportatore in cui si certifica che l'invio in questione è stato prodotto e preparato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007³⁰ relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

³ L'autorità o l'ente di certificazione conferma, mediante la dichiarazione nella casella 15 del certificato di controllo, che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007.³¹

⁴ Per i prodotti freschi può essere rilasciato un unico certificato di controllo per tutti gli invii di una settimana civile, redatto in base alle bollette di consegna (certificato collettivo). Il certificato collettivo deve pervenire all'importatore nei 14 giorni successivi all'ultimo invio della settimana civile corrispondente.

Art. 16b Attestazione dell'autorizzazione particolare

¹ Per importazioni giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, la casella 16 deve essere compilata dall'ente di certificazione dell'importatore.³²

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 25 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4292).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6337).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 1° mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2577).

³⁰ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 sett. 2008, GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 1° mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2577).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

² La casella 16 non dev'essere compilata:

- a. qualora l'importatore presenti al suo ente di certificazione l'originale di un'autorizzazione particolare valida rilasciata dall'Ufficio federale dell'agricoltura;
- b. qualora l'Ufficio federale dell'agricoltura fornisca direttamente all'ente di certificazione dell'importatore la prova che l'invio in questione è coperto da un'autorizzazione particolare.

³ La prova giusta il capoverso 2 lettera b deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. numero dell'autorizzazione particolare e data di scadenza della medesima;
- b. nome e indirizzo dell'importatore;
- c. paese d'origine;
- d. nome e indirizzo dell'autorità o dell'ente di certificazione all'estero;
- e. denominazioni dei prodotti in questione.

Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo

¹ Il certificato di controllo deve corrispondere all'allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008³³ recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.³⁴

² Modifiche successive devono essere certificate dall'autorità o dall'ente di certificazione emittente.

³ Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l'importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l'ente di certificazione. Ogni copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

Art. 16d Esame del certificato di controllo e dell'invio

¹ Per ogni invio l'importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. Quest'ultimo esamina l'invio e compila la casella 17 del certificato di controllo.³⁵

² Al ricevimento dell'invio, il primo destinatario compila la casella 18 del certificato di controllo per certificare che il ricevimento dell'invio è stato effettuato in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Esso

³³ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 1° mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2577).

³⁵ Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 1 dell'O del DFE del 16 mag. 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2717).

trasmette quindi l'originale all'importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L'importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.³⁶

Art. 16e Preparazione di un invio prima dello sdoganamento

Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, a una o più preparazioni giuste l'articolo 4 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione dev'essere terminata la procedura giusta l'articolo 16*d* capoverso 1.

Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento

¹ Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev'essere terminata la procedura giusta l'articolo 16*d* capoverso 1.

² Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, all'ente di certificazione dell'importatore dev'essere presentato pure un estratto del certificato di controllo.

³ L'estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell'allegato 9 parte B.

⁴ Il competente ente di certificazione dell'importatore compila la casella 14 per certificare che l'estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.

⁵ Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale del certificato di controllo dall'importatore. Essa deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

⁶ Dopo la suddivisione gli originali degli estratti del certificato di controllo scortano i rispettivi lotti e sono presentati all'ente di certificazione del destinatario.

⁷ Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 15 dell'estratto del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Esso deve conservare l'estratto del certificato di controllo per almeno due anni.³⁷

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2369).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2369).

Sezione 2b:³⁸**Sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione****Art. 16g** Registrazione nel sistema d'informazione

¹ Su domanda dell'offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.

² Ai fini della registrazione, l'offerente deve:

- a. provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l'ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
- b. provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione commercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti;
- c. impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all'articolo 16h e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d'informazione o ogni qual volta un'attualizzazione si renda necessaria;
- d. impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d'informazione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.

³ Il gestore del sistema d'informazione può cancellare una registrazione se l'offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.

Art. 16h Informazioni registrate

Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. il nome scientifico della specie e la designazione della varietà;
- b. il nome dell'offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo;
- c. la regione in cui l'offerente può fornire all'utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali;
- d. il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all'iscrizione nel catalogo delle varietà;
- e. il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili;
- f. il nome e/o il numero di codice del servizio o dell'autorità competente per il controllo dell'impresa in questione.

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5357).

Art. 16i Elenco delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione disponibili in quantità sufficienti

L'allegato 10 comprende un elenco di specie o di sottogruppi di specie per i quali esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica nonché un numero quasi sufficiente di varietà di produzione biologica. Questo elenco deve figurare nel sistema d'informazione.

Art. 16j Accesso ai dati

Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d'informazione attraverso Internet.

Art. 16k Rapporto annuale

¹ Il gestore del sistema d'informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all'articolo 13a capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all'Ufficio federale dell'agricoltura sotto forma di rapporto annuale.

² Per ogni specie interessata da una notifica secondo l'articolo 16k capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni:

- a. il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;
- b. il numero totale delle notifiche pervenute;
- c. il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un'attestazione;
- d. i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell'articolo 13a capoverso 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.

Sezione 3:³⁹ Disposizioni finali

Art. 17⁴⁰

Art. 18⁴¹ Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2006⁴²

I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell'allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2011⁴³

La lista secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 10 giugno 1999⁴⁴ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali nella versione conforme alle modifiche del 1° maggio 2009⁴⁵ e del 12 maggio 2010⁴⁶ è applicabile al più tardi fino alla fine del 2013 alle esigenze secondo l'allegato 7 della presente ordinanza.

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 228).

⁴⁰ Abrogato dal n. V 16 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁴¹ Originario art. 5.

⁴² RU **2006** 5165

⁴³ RU **2011** 5975

⁴⁴ RU **1999** 2084

⁴⁵ RU **2009** 2853

⁴⁶ RU **2010** 2511

Allegato 147
(art. 1)

Prodotti fitosanitari autorizzati

1. Metodi biologici e biotecnici

- lotta contro gli insetti mediante trappole o dispenser contenenti feromoni identici a quelli naturali, per esempio tecnica di confusione, feromoni di marcatura
- repellenti di origine vegetale e animale
- nemici naturali quali vespe solitarie, acari predatori, cimici predatrici, cecidomie, coccinelle, nematodi
- microrganismi naturali e funghi patogeni per gli insetti (organismi non geneticamente modificati)
- mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive
- sostanze prodotte da microrganismi naturali (organismi non geneticamente modificati): spinosad

2. Preparati contro le malattie fungine (fungicidi)

- bicarbonato di potassio
- farina di senape
- lecitina (non estratta da organismi geneticamente modificati)
- oli vegetali, per esempio olio di menta, di pino, di carvi e di finocchio (anche per l'inibizione della germinazione)
- permanganato di potassio, solo per alberi da frutto e vite
- preparati a base di argilla
- preparati a base di sapone
- preparati a base di zolfo
- preparati inorganici a base di rame
rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame, octanoato di rame

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 25 nov. 2002 (RU **2002** 4292). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531), dai n. I delle O del DFE del 2 nov. 2006 (RU **2006** 5165), del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907), dal n. I I dell'O del DFE del 12 nov. 2008 (RU **2008** 5829) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

- quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro
- viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Sull'arco di cinque anni consecutivi 20 kg di rame-metallo per ettaro al massimo; il bilancio viene stilato a partire dal 1° gennaio 2002

3. Preparati contro i fitofagi (insetticidi, acaricidi, molluschicidi)

- azadiractina (estratto di Neem)
- estratto di Quassia
- oli minerali (solo in casi eccezionali, per esempio in caso d'infestazione di cocciniglia di San José)
- oli vegetali, per esempio di menta, di pino, di carvi e di colza
- olio di paraffina
- ortofosfato di ferro (III)
- preparati a base di argilla
- preparati a base di sapone
- preparati a base di piretri (estratti di *Chrysanthemum cinerariaefolium*)
- preparati a base di zolfo
- rotenone (estratti di Derris sp., Lonchocarpus sp. e Therphrosia sp.)

4. Paste cicatrizzanti in frutticoltura, viticoltura e nella coltivazione di piante ornamentali

- cere e oli vegetali
- cera di api
- preparati a base di argilla
- preparati a base di calce

5. Coadiuvanti

- coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina

6. Prodotti per la lotta contro i parassiti o le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali

- rodenticidi

7. Altre sostanze

- Etilene:
 - per lo sverdimento di banane, kiwi e cachi,
 - per lo sverdimento degli agrumi nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta,
 - per l'induzione della fioritura dell'ananas,
 - per l'inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle;
- Allume di potassio: per il rallentamento della maturazione delle banane.

*Allegato 2*⁴⁸
(art. 2)

Concimi⁴⁹, preparati e substrati autorizzati

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

1. Concimi aziendali

Letame, liquame
Residui del raccolto, concimi verdi
Paglia, altro materiale di pacciamatura

2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati

2.1 Concimi minerali

Fosfato naturale tenero*

Fosfato alluminio-calcico*

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio*

Sale grezzo di potassa (p. es. kainite, silvinite, ecc.)*

Solfato di potassio contenente sale di magnesio*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Solfato di potassio*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Carbonato di calcio di origine naturale (p. es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.)

⁴⁸ Aggiornato dal n. I dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU **1999** 292), dal n. I cpv. 1 dell'O del DFE del 14 dic. 2000 (RU **2001** 252), dall'art. 9 dell'O del DFE del 28 feb. 2001 sul libro dei concimi (RU **2001** 722), dal n. I dell'O del DFE del 13 mar. 2001 (RU **2001** 1322), dall'all. 3 all'O del DFE del 16 nov. 2007 sul libro dei concimi (RU **2007** 6311, **2008** 4447) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

⁴⁹ Sono salve le disp. dell'O del 10 gen. 2001 sui concimi (RS **916.171**) e dell'O del DFE del 16 nov. 2007 sul libro dei concimi (RS **916.171.1**).

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco, dolomite, ecc.)	
Calce derivata dalla produzione di zucchero (Ricokalk)*	
Solfato di magnesio (p.es. kieserite)*	Unicamente di origine naturale
Soluzione di cloruro di calcio*	Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio
Solfato di calcio (gesso)	
Zolfo elementare*	Unicamente di origine naturale
Cloruro di sodio*	Unicamente salgemma
Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.)	
Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.)	
2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale	
Letame*	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essiccata*	Indicazione delle specie animali.
Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina*	Indicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)*	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
Composta o digestato di rifiuti domestici*	Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Tenore massimo in mg/kg nella sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**.
Torba	Unicamente per l'allevamento di piantine e in letturini.
Substrato di fungaie	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
<p>Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti</p> <p>Guano*</p>	<p>Indicazione della specie animale e della provenienza.</p>
<p>Miscele di materiale vegetale compostate o fermentate e/o di escrementi animali*</p>	<p>risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas.</p>
<p>I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito*:</p> <ul style="list-style-type: none"> - farina di sangue*** - polvere di ossi*** - farina di carne*** - polvere di zoccoli*** - polvere di corna*** - nero animale*** - farina di pesce - polvere di piume e di peli 	<p>Concentrazione massima in mg/kg nella sostanza secca di cromo (IV): 0**</p>
<ul style="list-style-type: none"> - lana - cascami della fabbricazione del feltro - pellami (farina di pelli) - peli e crini - latticini 	
<p>Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - farina di panelli di semi oleosi - gusci di cacao - germi di malto - fibre e panelli di cocco - vinaccia, melassa - fecce 	
<p>Borlande ed estratti di borlande</p>	<p>Di provenienza svizzera, escluse le borlande con sali ammoniacali.</p>
<p>Alghe e prodotti a base di alghe*</p>	<p>Ottenuti direttamente e unicamente mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. trattamenti fisici, inclusi l'essiccazione, il congelamento e la macinazione; o b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o c. fermentazione.
<p>Segatura e trucioli di legno</p>	<p>Risultante da legname non trattato chimicamente.</p>

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Composta di corteccia	Risultante da legname non trattato chimicamente.
Cenere di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l'ordinanza sui concimi***.

2.3 Microelementi

Microelementi*

2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli

Preparati di microrganismi (funghi, batteri)*
Esclusi i microrganismi geneticamente modificati.

3. Preparati

Estratti di origine vegetale
Estratti di piante come infusi e tè.
Poltiglie di origine vegetale
Liquido ottenuto dall'omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua.

Preparati bio-dinamici

4. Substrati

Substrati
Quota di torba: max. 70 % vol.

5. Substrati per la produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:

- 5.1 Letame ed escrementi animali
Provenienti da aziende biologiche.
- utilizza paglia prodotta biologicamente;
 - osserva le direttive sul foraggiamento dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
 - concede all'ente di certificazione il diritto di controllare il proprio allevamento equino.
- 5.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
riconosciuto dall'ente di certificazione.	
Letame	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiere). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essicata	Indicazione delle specie animali.
Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina	Indicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
5.3 Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia)	Provenienti da aziende biologiche.
5.4 Torba, legname	Non trattati chimicamente.
5.5 Prodotti di origine minerale	Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato.
5.6 Acqua, terra	
* Da utilizzare in caso di bisogno comprovato	
** Limite di determinazione	
*** Solo prodotti autorizzati in virtù dell'art. 11 dell'O dell'10 gen. 2001 sui concimi (RS 916.171)	
**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua	

Allegato 3⁵⁰
(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate e di lievito e prodotti a base di lievito

Parte A:

Additivi alimentari, compresi i supporti

Tabella

Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d'uso secondo l'ordinanza del 23 novembre 2005⁵¹ sugli additivi.

Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Codice	Denominazione	Preparazione di derrate alimentari		Condizioni specifiche
		di origine vegetale	di origine animale	
E 153	Carbone vegetale		X	Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier
E 160b*	Annatto, bissina, norbissina		X	Formaggi Red Leicester, Double-Gloucester, Cheddar Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	X	X	Escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti
E 220	Anidride solforosa	X	X	In vini di frutta (*) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell'idromele: 50 mg (**)
	oppure			
E 224	Metabisolfito di potassio	X	X	Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg (**) (*). In questo contesto, per «vino di frutta» si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva. (**) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO ₂ .

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6337).

⁵¹ [RU 2005 6191. RU 2007 2977 art. 7]. Vedi ora l'O del DFI del 22 giu. 2007 (RS 817.022.31).

Codice	Denominazione	Preparazione di derrate alimentari		Condizioni specifiche
		di origine vegetale	di origine animale	
E 250 oppure E 252	Nitrito di sodio Nitrato di potassio		X X	Prodotti a base di carne: Per E 250: tenore massimo indicativo espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg Per E 252: tenore massimo indicativo espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg Per E 250: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₃ : 50 mg/kg
E 270	Acido lattico	X	X	
E 290	Biossido di carbonio	X	X	
E 296	Acido malico	X		
E 300	Acido ascorbico	X	X	Prodotti a base di carne (1)
E 301	Ascorbato di sodio		X	Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati
E 306*	Estratti ricchi di tocoferolo	X	X	Antiossidante per grassi e oli
E 322*	Lecitine	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 325	Lattato di sodio		X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 330	Acido citrico	X		
E 331	Citrati di sodio		X	
E 333	Citrati di calcio	X		
E 334	Acido tartarico [L(+)-]	X		
E 335	Tartrati di sodio	X		
E 336	Tartrati di potassio	X		
E 341 (i)	Fosfato monocalcico	X		Agente lievitante
E 400	Acido alginico	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 401	Alginato di sodio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 402	Alginato di potassio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 406	Agar-agar	X	X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne (1)
E 407	Carragenina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 410*	Farina di semi di carrube	X	X	
E 412*	Gomma di guar	X	X	
E 414*	Gomma arabica	X	X	
E 415	Gomma di xantano	X	X	
E 422	Glicerolo	X		Per estratti vegetali

Codice	Denominazione	Preparazione di derrate alimentari		Condizioni specifiche
		di origine vegetale	di origine animale	
E 440* (i)	Pectina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 464	Idrossipropilmetil-cellulosa	X	X	Materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonati di sodio	X	X	«Dulce de leche», burro di panna acida e formaggio di latte acido (1)
E 501	Carbonati di potassio	X		
E 503	Carbonati di ammonio	X		
E 504	Carbonati di magnesio	X		
E 509	Cloruro di calcio		X	Coagulante del latte
E 516	Solfato di calcio	X		Supporto
E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale di prodotti di panetteria (« <i>Laugengebäck</i> »)
E 551	Biossido di silicio	X		Antiagglomerante per erbe e spezie
E 553b	Talco	X	X	Agente di rivestimento per prodotti a base di carne
E 938	Argon	X	X	
E 939	Elio	X	X	
E 941	Azoto	X	X	
E 948	Ossigeno	X	X	

* Questi additivi sono considerati ingredienti di origine agricola.

(1) La limitazione vale unicamente per i prodotti animali.

Parte B:**Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente****B.1. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente***Tabella***Sostanze ausiliarie ammesse**

Denominazione	Preparazione di derrate alimentari		Condizioni specifiche
	di origine vegetale	di origine animale	
Acqua	X	X	Acqua potabile ai sensi dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ⁵² concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale
Cloruro di calcio	X		Coagulante
Carbonato di calcio	X		
Idrossido di calcio	X		Coagulante
Solfato di calcio	X		
Cloruro di magnesio (o nigari)	X		Coagulante
Carbonati di potassio	X		Essiccazione dell'uva
Carbonati di sodio	X		Produzione di zucchero/i
Acido lattico		X	Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia
Acido citrico	X	X	Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (1) Produzione di olio e idrolisi dell'amido
Idrossido di sodio	X		Produzione di zucchero/i Produzione di olio di semi di colza (<i>Brassica</i> spp)
Acido solforico	X	X	Produzione di gelatina (1) Produzione di zucchero/i (2)
Acido cloridrico		X	Produzione di gelatina Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edamer, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonio		X	Produzione di gelatina
Perossido di idrogeno		X	Produzione di gelatina

52 RS 817.022.102

Denominazione	Preparazione di derrate alimentari		Condizioni specifiche
	di origine vegetale	di origine animale	
Biossido di carbonio	X	X	
Azoto	X	X	
Etanolo	X	X	Solvente
Acido tannico	X		Ausiliare di filtrazione
Albumina d'uovo	X		
Caseina	X		
Gelatina	X		
Colla di pesce	X		
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X		
Carbone attivato	X		
Talco	X		Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b
Bentonite	X	X	Addensante per idromele (1) Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 558
Caolino	X		Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 559
Cellulosa	X	X	Produzione di gelatina (1)
Terra di diatomee	X	X	Produzione di gelatina (1)
Perlite	X	X	Produzione di gelatina (1)
Gusci di nocciole	X		
Farina di riso	X		
Cera d'api	X		Distaccante
Cera Carnauba	X		Distaccante

(1) La limitazione vale unicamente per i prodotti animali.

(2) La limitazione vale unicamente per i prodotti vegetali.

B.2. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Legno, trucioli e segatura di legname non trattato	Produzione di fumo per l'affumicatura
Colle di origine naturale	Etichettatura delle forme di formaggio
Coloranti naturali secondo l'articolo 75 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ⁵³ sulle derrate alimentari di origine animale	Colorazione dei gusci delle uova
Gommalacca	Agente di rivestimento per uova
Silicati di calcio e di magnesio	Agente di rivestimento per uova
Cenere	Trattamento della crosta del formaggio
Grassi animali naturali	Agente di rivestimento per uova
Coloranti generalmente ammessi dalla normativa in materia di derrate alimentari	Designazione di uova, carne e formaggio

Parte C: Sostanze ausiliarie per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito

Tabella

Sostanze ausiliarie ammesse

Denominazione	Lievito primario	Preparazioni/formulazioni di lievito	Condizioni specifiche
Cloruro di calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido citrico	X		Regolatore di acidità nella produzione di lievito
Acido lattico	X		Regolatore di acidità nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	Per la filtrazione
Carbonati di sodio	X	X	Regolatore di acidità
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

Parte D:

Ingredienti non biologici di origine agricola, comprese le piante selvatiche raccolte, che non rispondono alle esigenze stabilite nell'ordinanza sull'agricoltura biologica

D.1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante trasformazione:**D.1.1. Frutti e semi commestibili**

Ghiande (*Quercus spp.*)
Noci di cola (*Cola acuminata*)
Uva spina (*Ribes crispum L.*)
Frutti della passione (*Passiflora edulis*)
Lamponi essiccati (*Rubus idaeus L.*)
Ribes rosso essiccato (*Ribes rubrum L.*)

D.1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili

Pepe del Perù (*Schinus molle L.*)
Semi di rafano (*A Armoracia rusticana*)
Alpinia o galanga minore (*Alpinia officinarum*)
Fiori di cartamo (*Cartamus tinctoris*)
Crescione acquatico (*Nasturtium officinale*)

D.1.3. Prodotti vari

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici.

D.2. Prodotti vegetali**D.2.1. Grassi ed oli, raffinati o meno ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:**

Cacao (*Theobroma cacao*)
Cocco (*Cocos nucifera*)
Olivo (*Olea europea*)
Girasole (*Helianthus annuus*)
Palma (*Elaeis guineensis*)
Colza (*Brassica napus, rapa*)
Cartamo (*Carthamus tinctorius*)
Sesamo (*Sesamum indicum*)
Soia (*Glycine max*)

D.2.2. Zuccheri, amidi, e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi

Fruttosio
Cialde di riso
Sfoglie di pane azzimo
Amido di riso e granoturco ceroso, chimicamente non modificato

D.2.3. Prodotti vari

Proteina di piselli (*Pisum ssp.*)

Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

Kirsch, preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c

D.3. Prodotti animali

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici.

Gelatina

Siero di latte disidratato

Budella

Allegato 4⁵⁴
(art. 4)

Elenco dei Paesi

Argentina

1. *Prodotti*:
 - a. prodotti vegetali, nonché animali e prodotti animali non trasformati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, eccetto gli animali e i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica;
 - b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, eccetto i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione.
2. *Provenienza*: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti dei prodotti di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di produzione biologica devono provenire dall'Argentina.
3. *Prescrizioni in materia di produzione*: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»
4. *Autorità competente*: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar
5. *Enti di certificazione*:
 - Food Safety S.A., www.foodsafety.com.ar
 - Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com
 - Letis S.A., www.letis.com.ar
 - Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar
6. *Ente che rilascia il certificato di controllo*: vedi il precedente punto 5.
7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 30 giugno 2013.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I cpv. 3 dell'O del DFE del 14 dic. 2000 (RU **2001** 252). Aggiornato dal n. I dell'O del DFE del 13 mar. 2001 (RU **2001** 1322), dal n. II dell'O del DFE del 7 nov. 2001 (RU **2002** 228), dal n. II cpv. 2 dell'O del DFE del 25 nov. 2002 (RU **2002** 4292), dal n. I dell'O del DFE del 18 giu. 2003 (RU **2003** 1854), dai n. II cpv. 1 delle O del DFE del 26 nov. 2003 (RU **2003** 5357), del 10 nov. 2004 (RU **2004** 4895), dai n. I delle O del DFE del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2491), del 2 nov. 2006 (RU **2006** 5165), del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907), dal n. II dell'O del DFE del 1° mag. 2009 (RU **2009** 2577), dal n. II cpv. 2 dell'O del DFE del 18 nov. 2009 (RU **2009** 6337), dal n. II dell'O del DFE del 25 mag. 2011 (RU **2011** 2369) e dal n. III dell'O del DFE del 1° dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5975).

Australia

1. **Prodotti:** prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
2. **Provenienza:** i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, devono provenire dall'Australia.
3. *Prescrizioni in materia di produzione:* National standard for organic and bio-dynamic produce
4. *Autorità competente:* Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au
5. *Enti di certificazione:*
 - AUS-QUAL Pty Ltd., www.ausqual.com.au
 - Australian Certified Organic Pty Ltd., www.australianorganic.com.au
 - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au
 - Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au
 - NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au
 - Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC), www.organicfoodchain.com.au
6. *Ente che rilascia il certificato di controllo:* vedi il precedente punto 5.
7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 30 giugno 2013.

Costa Rica

1. *Prodotti:* prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica
2. *Provenienza:* i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, devono provenire dal Costa Rica.
3. *Prescrizioni in materia di produzione:* Reglamento sobre la agricultura orgánica
4. *Autorità competente:* Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
5. *Enti di certificazione:*
 - BCS Öko-Garantie GmbH, www.bcs-oeko.com
 - Control Union Certifications, www.cuperu.com
 - Eco-LOGICA, www.eco-logica.com
 - Mayacert, www.mayacert.com
6. *Ente che rilascia il certificato di controllo:* Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 30 giugno 2013.

India

1. *Prodotti*: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente prodotti conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
2. *Provenienza*: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti devono provenire dall'India.
3. *Prescrizioni in materia di produzione*: National Programme for Organic Production
4. *Autorità competente*: Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), www.apeda.com/organic
5. *Enti di certificazione*:
 - Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd., www.aidicert.net
 - APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in
 - Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd., www.bureauveritas.co.in
 - Chhattisgarh Certification Society (CGERT), www.cgert.com
 - Control Union Certification, www.controlunion.com
 - Ecocert India Pvt. Ltd., www.ecocert.in
 - Food Cert India Pvt. Ltd., www.foodcert.in
 - IMO Control Pvt. Ltd., www.imo.ch
 - Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org
 - Intertek India Pvt. Ltd., www.intertek.com
 - ISCOP (Indian Society for Certificaton of Organic Products), www.iscoporganiccertification.com
 - Lacon Quality Certification Pvt. Ltd., www.laconindia.com
 - Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com
 - OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd., www.onecertasia.in
 - Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp
 - SGS India Pvt. Ltd., www.in.sgs.com
 - Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net
 - TUV India Pvt. Ltd., www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm
 - Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm
 - Vedic Organic Certification Agency, www.vediccertification.com
6. *Ente che rilascia il certificato di controllo*: vedi il precedente punto 5.
7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 30 giugno 2014.

Israele

1. *Prodotti:*
 - a. prodotti agricoli vegetali non trasformati ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica;
 - b. prodotti agricoli vegetali trasformati destinati all'alimentazione umana e prodotti contenenti essenzialmente tali componenti, ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.
2. *Provenienza:* i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti delle derivate alimentari di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di produzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono essere stati prodotti in Israele o essere stati importati in Israele:
 - a. dalla Svizzera; oppure
 - b. da uno dei paesi terzi riconosciuti secondo il presente allegato.
3. *Prescrizioni in materia di produzione:* National Standard for organically grown plants and their products
4. *Autorità competente:* Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il
5. *Enti di certificazione:*
 - Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il
 - IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il
 - Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il
 - Secal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il
6. *Ente che rilascia il certificato di controllo:* vedi il precedente punto 5.
7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 30 giugno 2013.

Nuova Zelanda

1. *Prodotti:*
 - a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da reddito ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, eccetto gli animali e i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica;
 - b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, eccetto i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione.
2. *Provenienza:* i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica dei prodotti di cui al numero 1 let-

tera b devono essere prodotti in Nuova Zelanda o essere importati in Nuova Zelanda:

- a. dalla Svizzera; o
 - b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù del presente allegato; o
 - c. da un Paese terzo le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute equivalenti a quelle del programma MAF «Food Official Organic Assurance Programme» in base alle garanzie e alle informazioni fornite dall'autorità competente conformemente alle prescrizioni emanate dal MAF; a tale proposito possono essere importati soltanto gli ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, destinati a essere incorporati, nella misura del 5 % al massimo, nei prodotti di origine agricola che entrano a loro volta nella composizione dei prodotti della categoria definita al punto 1 lettera b preparati in Nuova Zelanda.
3. *Prescrizioni in materia di produzione:* MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production
 4. *Autorità competente:* Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics
 5. *Enti di certificazione:*
 - AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz
 - BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz
 6. *Ente che rilascia il certificato di controllo:* Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)
 7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 30 giugno 2013.

Stati membri della CE

1. *Prodotti:*
 - a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati nonché animali da reddito ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, esclusi i conigli e i prodotti non trasformati di conigli;
 - b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, esclusi i prodotti che contengono, nei loro ingredienti ottenuti secondo metodi di produzione biologica, prodotti di conigli prodotti nella CE.
2. *Provenienza:* i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica dei prodotti di cui al numero 1 lettera b devono essere prodotti nella CE o essere importati nella CE:
 - a. dalla Svizzera; o

- b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 capoverso 2, 38 lettera d e 40 del regolamento (CE) n. 834/2007⁵⁵, in combinato disposto con l'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008⁵⁶, a condizione che il riconoscimento valga per il pertinente prodotto; o
 - c. da un Paese terzo, se un Paese membro della CE ha autorizzato la commercializzazione del pertinente prodotto in virtù dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
3. *Prescrizioni in materia di produzione:* Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007
 4. *Autorità competente:* European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit B3
 5. *Enti di certificazione:* servizi o autorità di controllo previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.
 6. *Certificato di controllo:* non è necessario alcun certificato di controllo.
 7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 30 giugno 2013.

Tunisia

1. *Prodotti:*
 - a. prodotti vegetali non trasformati, materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura;
 - b. prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale.
2. *Provenienza:* i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti dei prodotti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica secondo il numero 1 lettera b devono provenire dalla Tunisia.
3. *Prescrizioni in materia di produzione:* Loi No. 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique; Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.
4. *Autorità competente:* Direction générale de l'Agriculture Biologique (Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), www.agriportail.tn
5. *Enti di certificazione:*
 - BCS, www.bcs-oeko.com
 - Ecocert S.A. en Tunisie, www.ecocert.com
 - Istituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info

⁵⁵ R (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il R (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007 pag. 1; modificato da ultimo dal R (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 sett. 2008, GU L 264 del 3.10.2008, pag.1.

⁵⁶ R (CE) n.1235/2008 della Commissione dell'8 dic. 2008 recante modalità di applicazione del R n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

- Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it
 - Lacon, www.lacon-institute.com
6. *Ente che rilascia il certificato di controllo:* vedi il precedente punto 5.
 7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 30 giugno 2012

Allegato 5⁵⁷
(art. 4a cpv. 1)

Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell'ordinanza del 25 giugno 2008⁵⁸ sui programmi etologici. Per i caprini e gli ovini che non rientrano nella definizione dell'articolo 2 lettere c e d dell'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici, le esigenze si applicano per analogia.

1 Uscite ed edifici per la detenzione degli animali

11 Principi generali

1. Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata.
2. Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni reciproche fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell'allegato 1.
3. Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l'ambiente, segnatamente le acque superficiali e sotterranee.

12 Mammiferi

1. La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un'età superiore a una settimana.
2. Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell'allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.

⁵⁷ Introdotta dal n. II dell'O del DFE del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531), dal n. I dell'O del DFE del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907) e dal n. I I dell'O del DFE del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5829).

⁵⁸ RS **910.132.4**

13 **Pollame**

1. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
 - a. almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere solida, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperta di una sufficiente lettiera;
 - b. le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;
 - c. ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:
 - 4800 polli da ingrasso,
 - 3000 galline ovaiole,
 - 5200 faraone,
 - 4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
 - 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o
 - 3200 altre anatre,
 - 2500 oche o tacchini;
 - d. la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m².
2. La densità d'occupazione nel ricovero è di 5 animali per m² di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m² se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d'occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l'ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m².
3. La superficie pascolativa deve essere di 5 m² per gallina ovaiole, di 10 m² per tacchino compresa un'area ombreggiata di almeno 1/3 m² e di 2 m² per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle.
4. Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido individuale o, in caso di nido collettivo, 100 cm² di superficie di nido per ogni animale.
5. ...
6. A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell'effettivo.
7. Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l'illuminazione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
8. Sia all'interno del ricovero che durante l'uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
9. Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
10. Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree d'uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.

2 Alimentazione

1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
2. Durante il periodo dell'allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell'intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
4. Solo i prodotti elencati nell'allegato 7, punto 3, possono essere usati rispettivamente come additivi o come sostanze ausiliarie nella fabbricazione di insilati.
5. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati solo i prodotti elencati nell'allegato 7, punti 415 (materie prime alimentari di origine minerale), 57 (oligoelementi) e 56 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite).
6. Nell'alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell'allegato 7, punti 23 (microrganismi), 58 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti) e 5 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale e sostanze ausiliarie di lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
7. Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le sostanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.

Allegato 6⁵⁹
(art. 4a cpv. 2)

Esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno

1. Corte per animali delle specie bovina, ovina e caprina (produzione di latte e di carne)

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 5 numeri 3, 4 e 5 dell'ordinanza del 25 giugno 2008⁶⁰ sui programmi etologici. Per i caprini e gli ovini che non rientrano nella definizione dell'articolo 2 lettere c e d dell'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici, le esigenze si applicano per analogia.

2. Superficie totale per animali della specie suina

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui all'allegato 5 numero 6 dell'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici.

Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale
Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8
Verri da allevamento	10
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10
Suinetti svezzati	0,80

3. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici.

⁵⁹ Introdotta dal n. II dell'O del DFE del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Nuovo testo giusta n. I 2 dell'O del DFE del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5829).
⁶⁰ RS **910.132.4**

*Allegato 761
(art. 4b)*

Esigenze poste «alle materie prime, ai componenti semplici e agli additivi»

La base è rappresentata dall'OLAIA⁶².

Tutti i termini non definiti precisamente sono utilizzati conformemente al libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

1 Criteri di carattere generale per la valutazione delle materie e degli alimenti semplici per animali (OLAIA, all. 1, parti 1–4)

- | | | |
|-----|---|--|
| 11 | Le materie prime e gli alimenti semplici sono lasciati allo stato naturale | |
| 111 | Nessun prodotto a base di OGM | Definizione secondo l'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ⁶³ concernente le derrate alimentari geneticamente modificate |
| 112 | Nessun prodotto chimicamente modificato | I procedimenti menzionati nell'allegato 1 OLAIA sono autorizzati con quattro restrizioni. Sono vietati:
– l'estrazione mediante solventi organici (eccetto l'etanolo)
– l'indurimento del grasso
– la raffinazione mediante trattamenti chimici |
| 12 | Nessuna sostanza chimica di sintesi | |
| 121 | Acidi organici a catene brevi sono autorizzati nella conservazione di insilati e di alimenti per volatili | Vedi restrizioni al punto 34 |

⁶¹ Introdotta dal n. II dell'O del DFE del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Aggiornata dal n. II dell'O del DFE del 7 nov. 2001, (RU **2002** 228), dal n. I dell'O del DFE del 2 nov. 2006 (RU **2006** 5165) e dal n. III dell'O del DFE del 1° dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5975). Vedi anche le disp. trans. della mod del 1° dic. 2011 qui avanti.

⁶² RS **916.307.1**

⁶³ RS **817.022.51**

- 13 Composizione delle razioni adatta alla specie
- 131 Nessun componente di origine animale Eccetto i prodotti e i sottoprodotti del latte, il pesce, altri animali marini, i loro prodotti e sottoprodotti
- 2 Criteri di carattere generale per la valutazione di additivi (OLAIA, all. 2)**
- 21 Gli additivi sono lasciati allo stato naturale o perlomeno il più vicino possibile allo stato naturale
- 211 Nessun prodotto a base di OGM
- 212 In linea di principio, sono autorizzate solo le fonti naturali
- 213 Quando non è disponibile alcuna risorsa naturale e gli additivi sono indispensabili per una composizione delle razioni conforme ai bisogni, si possono eccezionalmente utilizzare prodotti chimici di sintesi
- 22 Sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali Vietate
- 23 I microrganismi (probiotici) sono autorizzati
- 24 Nessun additivo per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi
- 25 Nessun enzima né miscela di enzimi
- 3 Criteri di carattere generale per la valutazione di coadiuvanti per l'insilamento (OLAIA, all. 2)**
- 31 Tutti i prodotti che soddisfano le esigenze fissate nella presente ordinanza per le materie prime e gli alimenti semplici sono autorizzati
- 32 Nessun prodotto a base di OGM
- 33 I batteri che producono acido lattico, acido acetico, acido formico e acido propionico sono autorizzati

34	Qualora condizioni meteorologiche generalmente difficili non consentano di ottenere una buona qualità di fermentazione, l'utilizzazione di acido formico, acido acetico, acido propionico e acido lattico è autorizzata	Deve essere autorizzata dall'organo di controllo
4 Disposizioni speciali per la valutazione di materie prime e alimenti semplici per animali (OLAIA, all. 1, parti 1-4)		
41	OLAIA, allegato 1, parte 1: Alimenti semplici per animali e materie prime	
411	Sezione 1: Grani di cereali, nonché loro prodotti e sottoprodotti	Nessuna disposizione supplementare
412	Sezione 2: Semi e frutti oleosi, nonché loro prodotti e sottoprodotti	Se i raffinati sono sottoprodotti di una produzione biologica certificata, essi possono essere aggiunti ai pannelli da pressatura
413	Sezioni 3-7: Altri prodotti di origine vegetale	Nessuna disposizione supplementare
414	Sezioni 8-10: Prodotti di origine animale	Nessuna disposizione supplementare
415	Sezione 11: Alimenti minerali semplici per animali	La preferenza va data ai prodotti ad alta disponibilità fisiologica
416	Sezione 12: Diversi	Nessun legame con materie prime e alimenti semplici non autorizzati
42	Prodotti proteici ottenuti da microrganismi	Solo i lieviti uccisi delle specie saccaromici e Candida sono autorizzati
43	OLAIA, allegato 1, parte 3: Amminoacidi nonché loro sali e prodotti analoghi	Vietati
44	OLAIA, allegato 1, parte 4: Legami azotati non proteici	Vietati

5 Disposizioni speciali per la valutazione degli additivi (OLAIA, all. 2)

51	OLAIA, allegato 2, categoria 1: Sostanze con effetto antiossidante	Autorizzate solo fonti naturali
52	OLAIA, allegato 2, categoria 2: Sostanze aromatizzanti e aperitive	Autorizzate solo fonti naturali
53	OLAIA, allegato 2, categoria 1: Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti	Autorizzate solo fonti naturali
54	OLAIA, allegato 2, categoria 2: Sostanze coloranti compresi i pig- menti	Autorizzate solo fonti naturali
55	OLAIA, allegato 2, categoria 1: Agenti conservanti	Sono autorizzati solo l'acido lattico, acetico, formico e propionico desti- nati agli alimenti per volatili e agli insilati
56	OLAIA, allegato 2, categoria 3: Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo, chimicamente ben definite	Le vitamine possono essere aggiunte se indispensabili per una composi- zione delle razioni conforme ai bisogni
57	OLAIA, allegato 2, categoria 3: Oligoelementi	I legami di oligoelementi con ali- menti semplici o additivi non auto- rizzati sono vietati
58	OLAIA, allegato 2, categoria 1: Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti	Autorizzate solo fonti naturali

Allegato 8⁶⁴
(art. 4c)

Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)

1. Prodotti autorizzati

- saponi a base di sodio e di potassio;
- acqua e vapore;
- latte di calce;
- ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina);
- soda caustica;
- potassa caustica;
- perossido di idrogeno;
- essenze naturali di vegetali;
- acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico;
- alcole;
- acido nitrico (attrezzatura per la mungitura);
- acido fosforico (attrezzatura per la mungitura);
- formaldeide;
- carbonato di sodio;
- calce viva;
- calce.

2. Sono autorizzati inoltre

- prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli;
- prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all'elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche⁶⁵.

⁶⁴ Introdotta dal n. II dell'O del DFE del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

⁶⁵ L'elenco dei principi attivi notificati è ottenibile contro pagamento presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure può essere consultato gratuitamente all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch

Allegato 9⁶⁶
(art. 16b cpv. 1 e 16e)

Parte A: Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

Confederazione Svizzera

Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

1. Ente di certificazione o autorità del Paese d'origine emittente (nome e indirizzo)	2. Importazione secondo: Ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23 (Elenco dei Paesi) <input type="checkbox"/> Ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 24 (Autorizzazione particolare) <input type="checkbox"/> Ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23a (Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti)	
3. Numero di serie del certificato di controllo	4. Numero di riferimento dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica	
5. Esportatore (nome e indirizzo)	6. Ente o autorità di controllo (nome e indirizzo)	
7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)	8. Paese d'origine	
	9. Paese di destinazione: Svizzera	
10. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo)	11. Importatore (nome e indirizzo)	
12. Contrassegni e cifre, numero di container, numero e tipo, denominazione commerciale del prodotto	13. Voce di tariffa	14. Quantitativo dichiarato nell'unità appropriata (chilogrammi, litri, ecc.)

⁶⁶ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DFE del 25 nov. 2002 (RU **2002** 4292). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DFE del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531). Aggiornato dall'art. 6 n. 1 dell'O del DFE del 16 mag. 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (RU **2007** 2717), dal n. I dell'O del DFE del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907), dal n. II dell'O del DFE del 1° mag. 2009 (RU **2009** 2577), dal n. II cpv. 2 dell'O del DFE del 18 nov. 2009 (RU **2009** 6337) e dal n. II dell'O del DFE del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2369).

<p>15. Dichiarazione dell'ente o dell'autorità di cui alla casella 1</p> <p>Si certifica che i prodotti indicati nella casella 12 sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007⁶⁷.</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile</p> <p>Timbro dell'ente o dell'autorità emittente</p>	
<p>16. Per importazioni giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (autorizzazione particolare): dichiarazione dell'ente di certificazione competente per l'importatore.</p> <p>Si certifica che per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti indicati nella casella 12 è stata rilasciata un'autorizzazione particolare giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.</p> <p>Data:</p> <p>Firma e timbro dell'ente di certificazione competente</p>	
<p>17. Controllo dell'invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera</p> <p>Registrazione dell'importazione (numero della dichiarazione doganale, data d'importazione e ufficio doganale della dichiarazione doganale)</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile Timbro</p>	
<p>18. Dichiarazione del primo destinatario</p> <p>Si certifica che le merci sono state ricevute in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.</p> <p>Nome dell'impresa Data</p> <p>Nome e firma del responsabile</p>	

⁶⁷ R (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007 pag. 1; modificato da ultimo dal R (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 sett. 2008, GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1.

Parte B: Estratto del certificato di controllo**Confederazione Svizzera****Estratto del certificato di controllo n. ...**

1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo)	2. Importazione secondo: O sull'agricoltura biologica, art. 23 (elenco dei Paesi) <input type="checkbox"/> O sull'agricoltura biologica, art. 23a (elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti) <input type="checkbox"/> O sull'agricoltura biologica, art. 24 (autorizzazione particolare) <input type="checkbox"/>	
3. Numero di serie del certificato di controllo di base	4. Numero di riferimento dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica	
5. Impresa che ha suddiviso in più lotti l'invio originale (nome e indirizzo)	6. Ente o autorità di controllo (nome e indirizzo)	
7. Nome e indirizzo dell'importatore dell'invio originale	8. Paese d'origine dell'invio originale	9. Quantitativo totale dichiarato dell'invio originale
10. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)		
11. Contrassegni e cifre, numero di container, numero e tipo, denominazione commerciale del lotto	12. Voce di tariffa	13. Quantitativo dichiarato del lotto nell'unità appropriata (chilogrammi, litri, ecc.)
<p>14. Dichiarazione dell'ente di certificazione competente</p> <p>Il presente estratto concerne il lotto descritto nella casella 11, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato di controllo originale avente il numero di serie indicato nella casella 3.</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile</p> <p>Timbro dell'ente competente</p>		

15. Dichiarazione del destinatario del lotto

Si certifica che il lotto è stato ricevuto in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Nome dell'impresa

Data:

Nome e firma del responsabile

*Allegato 10*⁶⁸
(art. 16*i*)

Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente

Nessuna registrazione per il momento

⁶⁸ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DFE del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5357).

*Allegato 11*⁶⁹
(art. 4*d*)

⁶⁹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DFE del 18 nov. 2009 (RU **2009** 6337). Abrogata dal n. II cpv. 2 dell'O del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).